

R.G. N.3/2020

TRIBUNALE DI BARI

Quarta Sezione Civile

~~DECRETO DI OMOLOGAZIONE DI PIANO DEL CONSUMATORE EX ART. 12 bis L. 3/12~~

IL GIUDICE

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento camerale n. 3/2020, avente ad oggetto proposta di piano del consumatore ai sensi dell'art.12 bis della L. n.3/2012, presentato da MINGIRULLI MARIA CONCETTA e NOMICE PASQUALE, rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Assunta Labianca

Ricorrenti

nei confronti di

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, con il patrocinio degli avv.ti Federica Oronzo e Alberto Oronzo

Resistente

e

MASSA DEI CREDITORI

FATTO E DIRITTO

Con ricorso del 9.3.2020 Mingirulli Maria Concetta e Nomice Pasquale – premesso: di non essere soggetti alle procedure concorsuali previste dal R.D. n.267/1942; di non aver fatto ricorso, nei

cinque anni precedenti, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. n.3/2012; d'aver contratto mutuo ipotecario, in data 28.6.2007, per l'acquisto dell'abitazione, potendo contare entrambi su reddito da lavoro dipendente; [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]; [REDACTED]
[REDACTED] nelle more la ricorrente Mingirulli aveva trovato
nuova [REDACTED]

[REDACTED], - proponevano, richiedendo la preventiva sospensione dell'esecuzione immobiliare in corso ad iniziativa del creditore ipotecario BNL, piano del consumatore, contemplante il pagamento mensile di € 450,00 per la durata di 21 anni e 5 mesi, con le percentuali di soddisfazione esposte in dettaglio in allegato.

Disposta la sospensione dell'esecuzione e fissata l'udienza per l'omologazione eventuale del piano, con comparsa dell'8.9.2020 si costituiva BNL, opponendosi al piano per l'eccessiva durata e per la prevista riduzione del tasso corrispettivo, indicato nel 3% in luogo di quello pattuito nella misura del 5,40%.

Disposto il differimento dell'udienza per la modifica della proposta, in data 16.3.2021 i ricorrenti depositavano nuova proposta.

All'esito dell'esame della proposta e dei chiarimenti richiesti con ordinanza dell'8.5.2021, forniti dai ricorrenti con memoria e relazione integrativa del 7.6.2021, il procedimento è stato riservato all'udienza del 10.6.2021.

Dalla documentazione acquisita in giudizio emerge che i ricorrenti non esercitano attività imprenditoriale e dunque non sono assoggettabili alle procedure concorsuali, né risulta che abbiano fatto ricorso ad alcun procedimento di cui alla L.3/2012 negli ultimi 5 anni.

[REDACTED]

173.007,83, importo comprensivo dei costi della procedura.

[REDACTED]

Entrambi gli istanti sono proprietari dell'abitazione, sita in Bitonto, oggetto dell'azione esecutiva promossa dal creditore ipotecario BNL e dei relativi beni di arredo.

Dalla documentazione offerta e dalla relazione dell'OCC risulta che l'immobile, acquistato il 28.6.2007 al prezzo di € 135.200,00, è stato stimato dall'esperto nominato nel procedimento di espropriazione forzata immobiliare € 113.381,50 e tuttavia altra unità abitativa del medesimo fabbricato è stata di recente oggetto di vendita per il minor prezzo di € 78.000,00.

Sussiste pertanto il requisito del sovraindebitamento, inteso quale squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, con rilevante difficoltà, se non incapacità di adempimento delle proprie obbligazioni.

La proposta appare sorretta dal requisito della meritevolezza, dovendosi fondatamente ritenere, sulla base degli elementi forniti ed in particolare della documentazione sanitaria, che l'esposizione debitoria sia frutto di condotta incolpevole ed in specie dell'imprevista perdita dell'occupazione lavorativa da parte di entrambi i ricorrenti in epoca successiva all'assunzione delle obbligazioni.

Il piano proposto prevede il reperimento di risorse liquide mediante la vendita dell'abitazione familiare, oggetto di preliminare di acquisto per il prezzo di € 58.000,00, da destinare al soddisfo dei creditori prededucibili e di parte del creditore ipotecario, [REDACTED]

creditori	percentuali di soddisfo	tot parziali	quote di debit rimborsate
Occ	100%	€ 5.300,00	€ 5.300,0
BNL	100%	€ 58.000,00	€ 58.000,0
	20,64%	€ 76.882,61	€ 15.868,5
avviso di addebito INPS Nomice 31420190001769465 avviso di addebito INPS Nomice 31420180007027525	100%	€ 3.483,19	€ 3.483,1
cartella ag entrate 01420200041044064 e quota dell'avviso di accertamento con credito ai sensi n. 7 art. 2778 cc	100%	€ 3.371,81	€ 3.371,8
	20,64%	€ 3.197,63	€ 659,9
avviso bonario 01420170024567553 Mingirulli	20,64%	€ 1.091,56	€ 225,3
avviso di accertamento (quota chirografia)	20,64%	€ 15.217,12	€ 3.140,81
dichiarazione di credito 014/2020/19745	20,64%	€ 289,76	€ 59,8
cartella ag entrate 01420200041044064	20,64%	€ 62,79	€ 12,96
comune di Giovinazzo cartella 01420050088806921	20,64%	€ 103,66	€ 21,40
Cippone & Di Bitetto srl	20,64%	€ 2.472,78	€ 510,38
Comune di bitonto Rock'n Nomice come dichiarazione di credito del 8.04.2020	20,64%	€ 2.184,92	€ 450,97
Comune di Bitonto Nomice/Mingirulli come dichiarazione di credito del 8.04.2020	20,64%	€ 1.350,00	€ 278,64
tot		€173.007,83	€ 91.383,8

La proposta appare conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, tenuto conto della messa a disposizione di un rateo mensile superiore a quello conseguibile in caso di espropriazione forzata mobiliare della retribuzione mensile della Mingirulli, l'unica allo stato stabile e continuativa.

Quanto alle potenzialità dell'appartamento, in caso di prosecuzione dell'azione esecutiva individuale l'immobile, nell'eventualità, non peregrina, di duplice asta deserta, verrebbe posto in vendita per prezzo non significativamente divergente da quello indicato nella promessa di vendita (€ 113.381,50, con duplice riduzione del 25% = € 63.777,09), ricavo che dovrebbe in ogni caso essere destinato a coprire le spese di vendita.

I ricorrenti hanno peraltro precisato che il prezzo di vendita dell'appartamento sarà corrisposto dal promissario acquirente direttamente al creditore ipotecario BNL.

Il piano, come innanzi riformulato, non è stato oggetto di ulteriori rilievi critici da parte del creditore BNL, né da parte degli altri creditori.

Ricorrono pertanto i requisiti per l'omologazione del piano del consumatore, come da modifica del 16.3.2021 e precisazione del 7.6.2021.

P.Q.M.

letto l'art. 12 bis L. n.3/2012,

omologa il piano del consumatore proposto, con ricorso del 9.3.2020 e successive modifiche del 16.3.2021 e del 7.3.2021, da Mingirulli Maria Concetta e Nomice Pasquale;

dispone, a cura dell'OCC, la pubblicazione del presente provvedimento sul Sito del Tribunale di Bari, **per estratto, con esclusione dei dati sensibili e riservati, inerenti la condizione dei ricorrenti e le ragioni del sovraindebitamento, avvalendosi della società R.T.I. PROGETTO EDICOM BARI.**

Bari, 16.6.2021

Il Giudice

Raffaella Simone